



TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA

Il giudice dell'esecuzione

visti gli atti della procedura iscritta al ruolo al n. 150 /2018;
vista l'istanza formulate da [REDACTED] F. V. [REDACTED], nata il 23.01. [REDACTED]
a Roma, residente a [REDACTED], e [REDACTED], nato il 18.09. [REDACTED] a
Roma, residente in Roma, Via [REDACTED] n. 20, rappresentati e difesi dall'Avvocato Caterina
[REDACTED], C.F. [REDACTED] del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio sito in Roma in Via Renato Cesarini n. 106 giusta procura in calce al presente atto;
considerato che la formulazione della norma, con la previsione di una valutazione del giudice
dell'esecuzione e non di una necessaria sospensione collegata alla richiesta di rinegoziazione del mutuo,
lascia intendere che il giudice debba operare una valutazione della sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della richiesta;
che la lettera della norma risponde alla esigenza, quantomeno, che se non il consenso non vi sia
l'espresso dissenso del creditore procedente ad operare la rinegoziazione dovendosi altrimenti ipotizzare
una sospensione della procedura esecutiva legata alla mera presentazione di qualsivoglia richiesta di
rinegoziazione del mutuo;
rilevato che il provvedimento di sospensione deve essere adottato previa comparizione delle parti

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza dell'8 marzo 2022 ore 11;
si comunicati.

Civitavecchia 21/02/2022

Il giudice
Francesco Vigorito